



# Città di Francavilla al Mare

(Provincia di Chieti)

Medaglia d'oro al valor civile

Prot. 29592

n. 32

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI CASALINGHI DI CALCIO DELL'ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927 PER LA STAGIONE 2017/2018.

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- in occasione degli incontri di calcio disputati in casa dal Francavilla 1927 per il campionato Interregionale 2017/2018 si prevede un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;

**RITENUTA**, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire nella misura massima possibile l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico

**DATO ATTO CHE** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "..... di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto ".....di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Richiamato l'art. 50 comma 7 bis del TUEL 267/2000, come da ultimo modificato dal D.L.14/2017 convertito con modificazione nella L.48/2017 che testualmente recita:

*«7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;*

Rilevata l'opportunità di adottare misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio comunale;



# Città di Francavilla al Mare

(Provincia di Chieti)

Medaglia d'oro al valor civile

---

Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni sovra esposte, disporre in occasione delle partite disputate in casa dal Francavilla calcio il divieto per le attività commerciali, circoli privati e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel raggio di 500 metri dallo stadio di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da un'ora prima delle partite e fino ad 1 ora successiva al termine delle stesse

## Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche" ;
- l'art. 50 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato D.L.14/2017 convertito con modificazione nella L.48/2017;
- l'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;

Tutto ciò premesso e considerato,

## ORDINA

È fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli privati, ai titolari delle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, situate nel raggio di 500mt dallo stadio comunale di località Valle Anzuca, di vendere per asporto nonché di somministrare bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 1 (una) ora prima e fino ad 1 (ora) ora successiva al termine di tutte le partite casalinghe del campionato Interregionale 2017/2018 a partire dal 22 ottobre 2017;

la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare

## DISPONE INOLTRE

che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che la presente ordinanza



# Città di Francavilla al Mare

(Provincia di Chieti)

Medaglia d'oro al valor civile

---

- che sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e del presente provvedimento sia data informazione al pubblico mediante pubblicazione sul portale Internet istituzionale dell'Ente ([www.comune.francavilla.ch.it](http://www.comune.francavilla.ch.it)), comunicato stampa agli organi di informazione di massa, nonché mediante altre forme ritenute più idonee per informare la cittadinanza;
- sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle zone sopra indicata, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto.
- sia comunicata:  
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, alla questura di Chieti, al comando dell'arma dei carabinieri, al comando della guardia di finanza

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio

*Dalla Residenza Municipale, lì 20.10.2017*

Il Sindaco  
Avv. Antonio Luciani